



COMUNE DI PISA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DECISIONI DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 82

(Decreto Prefetto di Pisa del 21.3.1990 Prot. n. 737/13.1 Div. Gab.)

Oggetto: DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E CACCIA IN AREE PERCORSE DA
INCENDIO.

L'anno MILLENOVECENTO NOVANTA (19 90) e questo di QUATTORDICI
(14) del mese di MAGGIO in una Sala del Palazzo Municipale.

il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dr. Achille LENGE, assistito dal sottoscritto Dr. Renato DE FELICE

ha adottato la seguente decisione:

COMUNE DI PISA
MESSI NOTIFICATORI

17 MAG. 1990

Prot. n° 1649

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PRESO ATTO della nota del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Pisa - del 14.3.1990 con la quale viene segnalata al Comune di Pisa la necessità di prendere provvedimenti per interdire al pubblico le aree percorse dall'incendio verificatosi l'1.8.1989 nella pineta del Calambrone - località comprese tra il fosso del Calambrone e il Vione dei Porcari, nella pineta del Lungomare di Tirrenia e fra gli stabilimenti balneari Mary e Paradiso, al fine di impedire il danneggiamento della rinnovazione naturale del bosco ivi presente;

RILEVATO come effettivamente le aree in questione, ubicate in zone molto frequentate dal pubblico, si presentino densamente popolate di novellame di pino e di altre essenze arboree ed arbustive in grado di assicurare, se preservate, la completa ricostituzione della vegetazione distrutta dal fuoco;

CONSIDERATO come l'accesso e il transito di persone nelle aree in esame provocherebbe alle giovani piante sicuri ed irreparabili danni col calpestamento ed altre manomissioni, con grave pregiudizio per la formazione di nuovo soprassuolo;

CONSIDERATA inoltre la effettiva necessità di chiudere alla caccia vagante le aree menzionate, attesa l'esigenza di salvaguardare l'integrità del novellame di pino e di altre essenze dal quale dipende la ricostituzione dei boschi distrutti;

RITENUTO che sia pertanto opportuno vietare l'accesso, il transito nonché la caccia all'interno delle aree menzionate per un periodo di almeno anni 3;

VISTA la relazione del Funzionario del Settore Protezione Civile in data 10 maggio 1990;

VISTI gli artt. 32 e 35 delle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Pisa" e l'art. 30 della L.R. del 59/89;

VISTO il T.U. della legge comunale e provinciale del 4.2.1915 n. 148 e successive modifiche;

ORDINA

- il divieto di accesso e transito, nonchè il divieto di caccia nelle aree percorse da incendio come meglio specificato in premessa, fino al 15 aprile 1993;
- che tale divieto venga segnalato sul posto con apposita tabellatura;
- Gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, i Guardiaboschi d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- L'Ufficio notifiche è incaricato della notifica tramite messo della presente ordinanza.

**COMUNE DI PISA
(UFFICIO NOTIFICHE)**

Io sottoscritto OP TEC NOT
 Ho notificato il giorno 18/05/90
 Il presente atto al Signor PARCO S. ROSSORE.
 Consegnando copia a Mouvi Vittorio
 In qualità di Funzionario Parco Notifiche
 IL RICHIEDENTE OPERATORE TECNICO
NOTIFICATORE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
f.to Dr. LENGE

Il Segretario Generale
f.to Dr. DE FELICE

Estratto conforme al suo originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, li

Il Segretario Generale
[Signature]

Il sottoscritto Messo Incaricato attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 15.5.90 e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al 30.5.90